

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Istituto Comprensivo MATTEO RIPA

Premessa

Il presente Regolamento di Disciplina, è coerente e funzionale al Piano triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto ed è conforme ai principi e alle norme del D.P.R. 10 ottobre 1996 n.567 e sue modifiche e integrazioni, della legge n.59/1997, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275, del D.I. n.129/2018, dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, integrato e aggiornato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n.235, della l.n.150/2024 e del D.P.R. 8 agosto 2025 n.134.

Art. 1 Significato delle azioni disciplinari

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire.

A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.

L'adozione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti commisurati.

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe. Ogni provvedimento disciplinare sarà tanto più opportuno ed efficace quanto più condiviso dalla Famiglia in un'azione educativa comune tra Scuola e Famiglia.

La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari per azioni commesse da altri e senza prima essere invitato a esporre le proprie ragioni e senza che ne sia riconosciuta la responsabilità.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 2 Principi generali

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno. L'entità di ciascuna sanzione dovrà essere rapportata:

- all'intenzionalità del comportamento;
- alla rilevanza degli obblighi violati;
- alla responsabilità connessa al grado di danno o di pericolo causato alla Scuola, alla Comunità scolastica ed a terzi;
- alla reiterazione della mancanza.

Si sottolinea che secondo il Codice Civile -Art. 2048- dei danni causati a terzi da scolari minorenni ne rispondono i genitori, perché l'affidamento all'altrui vigilanza non esonera dalla "culpa in educando".

La presunzione di culpa in educando posta dall'Art. 2048 C.C. richiede, per essere superata, che il genitore provi di avere impartito al figlio un'educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, alle sue attitudini ed alla sua personalità e di averlo avviato ad una corretta vita di relazione e, quindi, di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti.

L'Art. 97 del Codice Penale stabilisce che non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto 14 anni.

L'Art.98, d'altra parte, sancisce che è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, se aveva capacità d'intendere e volere.

Art. 3 Norme di comportamento

Comportamenti non consentiti agli alunni

Per rendere più chiari e comprensibili i principi educativi che la scuola mette in atto nei confronti degli alunni e per garantire il rispetto e la sicurezza di tutti, si elencano a titolo esemplificativo alcuni comportamenti che non sono ammessi e che verranno tempestivamente sanzionati con le modalità più sotto descritte:

- turbare il regolare svolgimento delle lezioni con ritardi ripetuti e comportamenti non adeguati durante lo svolgimento delle lezioni;
- pronunciare espressioni e frasi offensive nei confronti di qualsiasi membro della comunità scolastica;
- minacciare e usare violenza nei confronti di qualsiasi membro della comunità scolastica;
- introdurre nell'ambito scolastico materiale inopportuno o pericoloso;
- danneggiare o sottrarre oggetti personali ai legittimi proprietari;
- sporcare o deteriorare i banchi, le sedie, le pareti ed i pavimenti dell'edificio scolastico;
- non attenersi alle disposizioni organizzative di sicurezza, in particolare, per quanto riguarda:
 - divieto di correre nei corridoi e nelle aule;
 - divieto di spintonare e/o intralciare i compagni all'ingresso e all'uscita con particolare riguardo ai percorsi sulle scale interne;
 - divieto di salire sui davanzali, aprire le finestre, sporgersi dai parapetti e nei vani scala;
 - divieto di scavalcare parapetti e recinzioni;
 - divieto di gettare qualsiasi oggetto dalle finestre;
 - divieto di rimuovere o danneggiare la segnaletica di sicurezza.
 - divieto usare il cellulare e altri dispositivi elettronici durante tutto il tempo scolastico, intervallo compreso.

Più specificamente il divieto di uso dei cellulari, previsto da una disposizione ministeriale, è così regolamentato: È vietato utilizzare il telefono cellulare (ivi compresa la modalità "silenziosa") e altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione in tutti gli spazi scolastici (aule, palestra, corridoi, bagni, scale, cortili...). Pertanto, il cellulare dovrà essere sempre spento;

- È vietato utilizzare il telefono cellulare (ivi compresa la modalità "silenziosa") e altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione in tutti gli spazi scolastici (aule, palestra, corridoi, bagni, scale, cortili...). Pertanto, il cellulare dovrà essere sempre spento;
- Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docente e non docente), fatte salve le eccezioni legate ad emergenze e necessità organizzative interne dell'Istituto. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici;

Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente e la loro valutazione è oggetto di procedimento disciplinare.

- Si ricorda che le visite guidate e i viaggi di istruzione sono "attività didattica" a tutti gli effetti. Pertanto l'uso del cellulare è vietato. Sarà cura dei docenti accompagnatori dare disposizioni circa le modalità di contatto con le famiglie;
- Eventuali fotografie o riprese effettuate con fotocamera/videocamera ai compagni e al personale docente e non docente, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy, perseguibile quindi per legge. Naturalmente tanto più risulta grave tale violazione nei confronti di soggetti terzi.

È utile, inoltre, ricordare che chi diffonde immagini e/o dati personali altrui non autorizzati tramite internet e social – anche al di fuori degli spazi scolastici- va incontro a multe che possono essere irrogate dall’Autorità garante della privacy insieme a sanzioni disciplinari che spettano alla scuola.

Una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più grave per informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati particolari.

La stessa pubblicazione a fini didattici di immagini e dati personali, se priva di autorizzazione, da parte dei soggetti interessati (persone, enti, musei...), può configurarsi come infrazione.

Si evidenzia che, quando le attività didattiche programmate si svolgono in luoghi esterni (ad esempio in occasione di viaggi d’istruzione), per il tempo della loro realizzazione permane per il personale e per gli alunni l’obbligo di rispetto scrupoloso delle norme del Regolamento d’istituto.

Art. 4 Sanzioni

- In caso di mancato rispetto di una norma della convivenza civile o delle regole concordate a Scuola o del presente Regolamento, gli insegnanti procedono con un richiamo verbale.
- In caso di azioni scorrette che rivestono un carattere di gravità gli insegnanti intervengono collettivamente con gli alunni coinvolti (ed eventualmente con tutta la classe) per riflettere sui fatti accaduti, informando le famiglie per ottenere una collaborazione educativa mediante colloquio o annotazione sul registro elettronico.
- In casi particolarmente gravi ed eccezionali di comportamento profondamente lesivo dell’incolumità delle persone, delle norme di convivenza civile, delle regole concordate, il consiglio di classe convoca la famiglia per richiamarla ai doveri educativi che le competono nei riguardi del minore.
- I Consigli di classe di scuola secondaria di primo grado non sono competenti ad irrogare sanzioni per fatti avvenuti al di fuori degli spazi dell’istituto e dell’orario delle attività didattiche. Analogamente, comportamenti messi in atto, nelle stesse circostanze, mediante l’uso di social personali potranno solo essere oggetto di interventi educativi e attività di riflessione miranti, anche in collaborazione con le famiglie, a far comprendere il disvalore di alcune condotte e a far crescere le competenze sociali e civiche dei minori, fatto salvo l’obbligo di denuncia di reato che vincola i pubblici ufficiali.

All’alunno che manchi ai propri doveri, che si comporti in modo tale da turbare il buon andamento della vita in comune nell’ambiente scolastico o che rechi offesa alle regole della civile convivenza saranno applicate le norme disciplinari indicate nel Regolamento di disciplina redatto ai sensi dello Statuto degli studenti e studentesse (D.P.R. n.249/1998 e successive modifiche integrazioni) e allegate al presente articolo.

Art. 5 Tipologie di sanzioni

Prima di procedere all’irrogazione di una sanzione, i docenti metteranno in atto ammonizioni e richiami verbali. In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore.

A) AMMONIMENTO SCRITTO (sul registro elettronico può essere indicato come nota disciplinare) da parte dei Docenti.

B) ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI/ATTIVITA’ DIDATTICHE (per un periodo non superiore a 15 gg.): viene disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe, convocato anche in seduta straordinaria e in accordo con la famiglia.

Ai sensi della l.n.150/2024 e del D.P.R. n.134/2025 si distinguono:

b1 Allontanamento dalle lezioni fino ad un max di due giorni: comporta il coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;

b2 Allontanamento dalle lezioni di durata superiore a 2 giorni: comporta lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate (ove presenti).

C) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA (per un periodo superiore a 15 gg.): Si tratta di un provvedimento irrogato solo nel caso di gravi azioni o di pericolo per l'incolumità delle persone. Viene disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Istituto, convocato anche in seduta straordinaria e in accordo con la famiglia).

L'ammonizione scritta da parte dei Docenti può comportare anche l'eventuale CONVOCAZIONE DEI GENITORI.

a) ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE o non ammissione all'esame di stato.

Nei casi di recidiva di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Le sanzioni saranno tenute presenti al momento dell'attribuzione del voto di comportamento in sede di scrutinio.

ART. 6 Prospetto sanzioni disciplinari

DOVERI	MANCANZE	SANZIONI E AZIONI DI RESPONSABILIZZAZIONE	ORGANO COMPETENTE
Frequenza regolare	Assenze ripetute e non motivate. Ritardo non giustificato	(A) Ammonizione con annotazione sul registro di classe + comunicazione scritta e/o convocazione telefonica alla famiglia	Docente
Comportamento corretto nel segnalare episodi incivili	Manca di collaborazione nell'accertare la verità e le responsabilità	(A) Ammonizione	Docente
Garantire la regolarità delle comunicazioni scuola-famiglia	Non far firmare e/o non consegnare comunicazioni, risultati verifiche, ecc.	(A) Ammonizione	Docente
	Falsificare la firma dei genitori o dei docenti	(A) Ammonizione + convocazione genitori In caso di recidiva è applicabile la sanzione b1	Docente C. di Classe
Assolvimento degli impegni di studio	Negligenza abituale	(A) Ammonizione + convocazione genitori	Docente
Comportamento educato e rispettoso nei	Linguaggio e/o gesti offensivi	(A)-(B) In caso di recidiva è applicabile la sanzione b1	Doc. C. di Classe

confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale A.T.A. e dei compagni	Minacce	(A)-(B) In caso di recidiva è applicabile la sanzione b2	Docente C. di Classe
	Aggressione verbale. Comportamento verbale aggressivo nei confronti dei compagni (inteso come offese personali ai componenti della famiglia, alle credenze religiose e politiche, di etnia ecc.)	(A)-(B) In caso di recidiva si è applicabile la sanzione b2	Docente C. di Classe
	Aggressione fisica	(A)-(B)-(C) In caso di recidiva o di elevato grado di offensività è applicabile la sanzione C	Docente C. di Classe C. di Istituto
	Mancato rispetto della proprietà altrui	(A)-(B)-(C)	Docente C. di Classe C. di Istituto
Comportamento corretto e collaborativo nell'ambito dello svolgimento dell'attività didattica	Disturbo della lezione/Attività	(A) + convocazione genitori	Docente
	Rifiuto a svolgere il compito assegnato	(A) + convocazione genitori	Docente
	Rifiuto a collaborare	(A) + convocazione genitori	Docente
	Mancanza del materiale didattico. Disturbo in classe durante la ricreazione e/o durante il cambio di insegnante	(A) + convocazione genitori-(B) In caso di recidiva è applicabile la sanzione b1	Docente C. di classe
Rispetto dei regolamenti e delle norme di sicurezza	Inosservanza volontaria e ripetuta	(B)	Docente C. di Classe
Rispetto della normativa sull'uso di telefoni cellulari	Divieto dell'utilizzo del cellulare nei locali della scuola o in attività didattiche	(A)+ convocazione immediata dei genitori In caso di recidiva è applicabile la sanzione b1	Docente C. di Classe

Rispetto della Privacy dei compagni e degli adulti	Utilizzo di cellulari o di altri dispositivi elettronici nell'Istituto durante le ore di attività didattica in violazione delle norme di cui al D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016 ss.mm.ii, con conseguente divulgazione di immagini, filmati ecc,	(A)+ convocazione genitori - (B) In caso di recidiva è applicabile la sanzione b2	Docente C. di Classe
Rispetto nell'abbigliamento scolastico	Abbigliamento non appropriato per le attività didattiche (es. svolgimento di attività di educazione fisica con scarpe inadatte e conseguente potenziale rischio di infortunio per sé e per gli altri)	(A)	Docente
Divieto di introdurre e/o uso all'interno della scuola di oggetti impropri e/o pericolosi (oggetti contundenti, da taglio, petardi, ecc.)		(A) + convocazione genitori (B) (C) con possibile informazione alle Forze dell'ordine e a Servizi sociali/Procura	Docente C. di Classe C. d'Istituto
Utilizzo corretto delle strutture, delle strumentazioni e dei sussidi didattici	Danneggiamento volontario e colposo oppure sottrazione indebita	(A) + convocazione genitori (B)	Docente C. di Classe
Rispetto del divieto di fumo nei locali e nelle aree di pertinenza della scuola	Violazione divieto di fumo	(A) + convocazione genitori (B)	Docente C. di Classe

Corresponsabilità nel rendere e nel mantenere accoglienti gli ambienti scolastici	Mancato rispetto degli ambienti scolastici	(A)-(B) In caso di recidiva si può applicare la sanzione b2	Docente C. di Classe
---	--	--	-------------------------

Tentativo di introduzione/introduzione di alcool o sostanze stupefacenti	Comportamento scorretto con violazione di regole	(A) + convocazione genitori (B) (C) con possibile informazione alle Forze dell'ordine e a Servizi sociali/Procura	Docente C. di Classe Consiglio d'Istituto
Nel caso di gravi reati, atti vandalici o di pericolo per l'incolumità delle persone		(C) e/o eventuale segnalazione agli organi competenti	C. di Istituto

Art. 7 Procedimento disciplinare

Sanzione di tipo A

Viene disposta dai Docenti. È sempre opportuno che l'ammonizione scritta sul Registro di Classe sia accompagnato da una comunicazione tramite fonogramma o altro mezzo alle Famiglie, che possono essere convocate per la predisposizione di azioni educative.

Sanzione di tipo B (b1 e b2)

Viene disposta dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe e comunicata alla Famiglia.

Sanzione di tipo C

Viene disposta dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Istituto e comunicata alla Famiglia.

Aspetti da considerare nei procedimenti disciplinari:

In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dei genitori dell'alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare. Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto.

I fatti o comportamenti devono essere descritti in modo circostanziato e i genitori hanno la possibilità di produrre prove.

Nel caso in cui siano stati commessi gravi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento sarà commisurata alla gravità della situazione e al permanere della situazione di pericolo (in tali situazioni dovrà essere prevista la collaborazione da parte degli Organi Istituzionali di competenza). Nei casi previsti dall'art. 4 comma 10 del D.P.R. n. 249/98, all'alunno è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Il provvedimento viene comunicato integralmente per iscritto alla Famiglia dell'Alunno.

Art. 8 Modalità di conduzione del procedimento disciplinare

1. È fatto carico all'Insegnante Coordinatore del Consiglio di Classe o al Dirigente Scolastico di fornire alla famiglia dell'alunno indicato come responsabile di infrazione immediata comunicazione dell'apertura del procedimento disciplinare, quando l'addebito contestato dà adito alla possibilità di una sanzione di tipo B o C.
2. È comunque facoltà del Docente o del Dirigente Scolastico convocare i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, per dare informazioni sulla condotta degli alunni.
3. Per l'irrogazione delle sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica deve essere avviato regolare procedimento disciplinare con la formale contestazione degli addebiti, da effettuarsi entro tempi brevi rispetto a quando il fatto è avvenuto o a quando se ne è avuta conoscenza.
4. Il procedimento è avviato su richiesta di un genitore, di un docente o di altro operatore della scuola o su iniziativa autonoma del dirigente scolastico. Il genitore, il docente o l'operatore che richiedono l'avvio del procedimento possono chiedere di essere ascoltati durante la seduta convocata per l'esame della segnalazione oppure ritenere esaustivi la verbalizzazione del colloquio o l'esposto scritto con cui la scuola ha avuto notizia del fatto.
5. Nella contestazione deve essere data esplicita informazione ai genitori/esercenti tutela genitoriale dell'alunno interessato sulla possibilità di far pervenire, in tempi indicati nella notifica, una propria nota difensiva, farsi ascoltare direttamente dall'organo competente all'irrogazione della sanzione durante la riunione all'uopo convocata o far intervenire alla stessa anche il minore sotto la propria responsabilità.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro un limite massimo di quindici giorni dalla contestazione; trascorsi inutilmente i quindici giorni dalla data della contestazione, il procedimento si intende estinto.
7. Le sanzioni devono essere irrogate sempre in forma scritta, con annotazione sul registro elettronico.
8. I provvedimenti, adeguatamente motivati, devono essere notificati alle famiglie.
9. Per l'irrogazione di sanzioni relative a comportamenti che hanno determinato un danno materiale alle strutture o agli arredi (determinato da dolo o da inosservanza di disposizioni dei docenti e dei collaboratori scolastici), è ammissibile l'offerta di un risarcimento da parte della famiglia dell'alunno responsabile, le cui modalità andranno concordate.

Art. 9 Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai Docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente verifica i fatti sentendo i Docenti interessati, quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, indirizzato all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 10 Organo di Garanzia

Composizione dell'Organo di Garanzia:

- Dirigente scolastico o suo delegato, che lo presiede;
- Due Docenti designati dal Consiglio di Istituto;
- Due rappresentanti designati dal Consiglio d'Istituto tra i componenti genitori del Consiglio stesso.

L'Organo di Garanzia rimane in carica tre anni.

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Le riunioni dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Si individua come membro supplente il più anziano della rispettiva componente in Consiglio d'Istituto. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

Chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al D.P.R. 235/2007 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 249/1998 concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria", può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 11 Pubblicità

Il presente regolamento di disciplina viene messo a disposizione per la consultazione sul sito della Scuola. Nell'ambito delle attività previste per l'insegnamento dell'Ed. Civica, sarà fatto oggetto di riflessioni con gli alunni.

Il presente regolamento è stato approvato con delibera n.8 del Consiglio d'istituto del 12/11/2025.